



CIRCOLARE INFORMATIVA: LUGLIO 2016

LA SVIZZERA DICE ADDIO AL SEGRETO BANCARIO

Dal 1° gennaio 2017 parte lo scambio automatico con tutta l'aera UE.

La Svizzera dice addio al segreto bancario e apre definitivamente l'era dello scambio automatico di informazioni fiscali.

Riguardo ad ogni cliente le banche e le compagnie di assicurazione sulla vita trasmetteranno al fisco federale svizzero, affinché li ritrasmetta al fisco dello Stato di residenza, tutti i dati concernenti i clienti, nonché i dati concernenti il suo patrimonio, ossia l'importo lordo degli interessi e dei dividendi, distribuzione di fondi di investimento, saldi dei conti bancari al 31 dicembre, redditi da contratti di assicurazione sulla vita e importi lordi derivanti dalla cessione di attivi finanziari.

VOUCHER LAVORO OCCASIONALE - COMUNICAZIONE PREVENTIVA

Per contrastare l'utilizzo irregolare dei voucher, con lo schema di decreto legislativo di correzione al Jobs act il governo ha previsto l'introduzione di una comunicazione da effettuarsi prima della prestazione di lavoro.

Con la modifica messa a punto dal governo, la comunicazione dovrà essere fatta almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, dovrà indicarne la durata e dovrà essere puntuale, cioè non riferita a un arco di tempo (eccezion fatta per il settore agricolo, dove il periodo in cui può effettivamente avvenire la prestazione è di 7 giorni).

La nuova procedura è accompagnata da una sanzione di importo variabile da 400 a 2.400 euro, per i datori di lavoro inadempienti. Sanzione che, precisa il ministero, si affianca e non sostituisce la maxisanzione per lavoro nero.

Lo schema di Dlgs sostituisce l'attuale articolo 49, comma 3, del Dlgs 81/2015 con cui è stato previsto l'obbligo, per imprenditori e professionisti, di inviare, prima della prestazione di lavoro occasionale, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore e il luogo della prestazione con riferimento a un periodo non superiore ai 30 giorni successivi.

La notifica, prevista alle direzioni territoriali del Lavoro, in realtà attualmente viene effettuata all'Inps e l'istituto di previdenza ricorda che, in caso di mancata comunicazione, scatta la maxisanzione per lavoro nero (articolo 4, comma 1, lettera a della legge 183/2010) a fronte di controlli che accertino la presenza di lavoratori.



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA

DISTRIBUTORI AUTOMATICI - ADEGUAMENTI DAL 01/01/2017

I nuovi controlli sugli incassi scatteranno dal 1° gennaio 2017 - Disciplina a regime nel 2022.

Fiscalizzazione graduale per i **distributori automatici** che dal **1° gennaio 2017** dovranno essere in grado di memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri.

Il **provvedimento del direttore delle Entrate** definisce informazioni, regole tecniche, strumenti e termini per la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi limitandosi tuttavia ad individuare una soluzione transitoria da utilizzare entro e non oltre il 31 dicembre 2022. Con successivo provvedimento sarà disciplinata una soluzione a regime: così, si è evitato di incidere subito sul funzionamento delle vending machine, garantendo un progressivo rinnovo di tali apparecchiature nel rispetto degli ordinari termini di obsolescenza. In fase di prima applicazione, l'obbligo di memorizzazione dei corrispettivi può essere assolto attraverso il processo di conservazione elettronica di cui al Dm del 17 giugno 2014: dovranno essere conservati i dati ed ogni altro elemento informativo relativo alle singole rilevazioni degli incassi, compresi i report di conciliazione tra i dati rilevati dal singolo distributore e quelli contabilizzati.

Per procedere alla fiscalizzazione, i gestori delle vending machine ed i produttori del software dei dispositivi mobili devono accreditarsi, utilizzando la procedura online che sarà a breve messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate. Una volta completato l'accredito, i gestori devono procedere al censimento e alla fiscalizzazione dei distributori, comunicando attraverso il sito web i propri dati, quelli del sistema master, compresi quelli rappresentativi delle vending machine connesse con indicazione, tra gli altri, della latitudine e della longitudine per la loro geo-localizzazione.

All'esito del censimento, che può essere anche massivo per tutti i distributori gestiti, viene prodotto per ciascun sistema master un Qrcode, da apporre come etichetta sulla singola vending machine e che consente un indirizzamento alla pagina web dell'Agenzia per verificare dati identificativi di distributore e gestore. In tal modo il distributore viene fiscalizzato

Via F.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA

EQUITALIA – REMISSIONE IN BONIS DEI RATEIZZAZIONI DECADUTE AL PRIMO LUGLIO 2016

La legge di conversione del **DL enti locali**, ora all'esame del Senato, contiene numerose novità positive per i contribuenti, che potranno essere attivate con un'istanza da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa.

Possono essere oggetto di una nuova dilazione non solo le rateazioni ordinarie, ma anche quelle in proroga e le maxi dilazioni di 120 rate. L'unica condizione temporale posta è che deve trattarsi di decadenza intervenuta al 1° luglio scorso (2016). Possono rientrarvi tanto le dilazioni ante riforma che quelle post riforma. Non è richiesta la condizione dell'integrale versamento delle rate già scadute ed è sufficiente la mera presentazione dell'istanza entro 60 giorni.

Rate scadute, basta un'istanza per avere la riammissione.

Rimessione in termini anche per le **maxi dilazioni** di 120 rate e per le rateazioni scadute relative agli accertamenti definiti per acquiescenza o in sede di adesione, compresi quelli riferiti all'Iva.

Estensione alla generalità delle **rateazioni di Equitalia**, comprese quelle ante riforma, della possibilità di ripristinare il piano di rientro versando l'importo scaduto. Elevazione a 60mila euro del limite al di sotto del quale ai fini della rateazione è sufficiente l'istanza del debitore.

Questa ennesima dilazione straordinaria decade con il mancato pagamento di due rate anche non consecutive. Gli effetti della stessa sono quelli ordinari, previsti dalla riforma di cui al Dlgs 159/2015. Ciò significa che Equitalia non può iscrivere ipoteca o fermo amministrativo sui veicoli, mentre sono fatti salvi quelli già iscritti. Per fermare le azioni esecutive in corso (pignoramenti), occorre inoltre il pagamento della prima rata. Non possono essere dilazionati, invece, gli importi che sono stati oggetto di segnalazione da parte delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 48 bis, Dpr 602/73.

L'altra novità riguarda la possibilità di ripristinare a regime il piano di rientro, pagando per intero le somme scadute, anche con riferimento alle dilazioni accordate prima del 22 ottobre 2015, data di entrata in vigore del decreto di riforma della riscossione.

Si prevede infine l'elevazione da 50mila a 60mila euro del limite entro il quale la dilazione si concede dietro la mera presentazione di una domanda, senza dover allegare alcuna documentazione.

Via F.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**

LOCAZIONI – I CONTRATTI DI AFFITTO STIPULATI DAL 01/01/2016 NON REGISTRATI SONO NULLI

Le conseguenze della disciplina introdotta dal 2016 - Per i patti stipulati ante 2016 vale l'adempimento tardivo.

Sono nulli e non possono essere sanati invece i contratti non dichiarati alle Entrate entro 30 giorni.

Dal 1° gennaio di quest'anno i contratti di locazione che, ricorrendone i presupposti, non vengono registrati entro il termine perentorio di 30 giorni dalla loro stipulazione sono nulli, con tutte le conseguenze (previste dal nuovo articolo 13 della legge 431/98) sulla durata e sulla misura del canone. La tardiva registrazione non è idonea a ridare efficacia al contratto, che dunque deve ritenersi invalido sin dal momento in cui è stato sottoscritto dalle parti. La nullità consegue infatti a un vizio coevo alla formazione del contratto e va esclusa la possibilità di una sua successiva convalida (articolo 1423 del Codice civile), per di più attraverso un adempimento come la registrazione, che è un adempimento fiscale e non civilistico.

Con la mancata registrazione mentre i contratti conclusi prima del 1° gennaio 2016 «devono considerarsi validi purché la registrazione sia avvenuta prima della proposizione della domanda giudiziale», per quelli conclusi dopo il mancato adempimento fiscale «produce le conseguenze indicate nello stesso articolo al comma 6» di conseguenza il contratto è nullo per la mancanza della registrazione non può essere convalidato.